

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE IFTOMM ITALY

Versione approvata nell'Assemblea del 11 dicembre 2015

Premessa:

Il presente atto è finalizzato a disciplinare e regolare le attività dell'associazione **IFTOMM ITALY** (d'ora in poi indicato come "Associazione"), autonoma sezione Italiana dell'IFTOMM (International Federation for the Promotion of Mechanism and Machine Science).

* * *

Art. 1. Denominazione

E' costituita e denominata "**Associazione IFTOMM Italy**", associazione senza scopo di lucro che aggrega ingegneri e studiosi che svolgono attività di ricerca e sviluppo nella Scienza dei Meccanismi e delle Macchine.

Art. 2. Composizione dell'Associazione

L'Associazione è costituita da ingegneri e studiosi con attività nel campo dell'Ingegneria Meccanica ed in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

I soci non in regola con i pagamenti da oltre due anni decadono all'inizio del terzo anno di morosità.

Art. 3. Oggetto dell'Associazione

L'Associazione si propone di promuovere lo sviluppo ed il coordinamento della ricerca scientifica e della didattica avanzata nell'ambito della Scienza dei Meccanismi e delle Macchine soprattutto come organizzazione italiana per l'IFTOMM.

All'atto della sua costituzione, l'Associazione indica la rivista "International Journal of Mechanics and Control", con acronimo JoMaC, ISSN 1590-8844, come periodico di riferimento dell'Associazione IFTOMM Italy; pertanto la rivista avrà anche la funzione di organo divulgativo delle attività scientifiche e di ricerca dell'Associazione, che si traducano in articoli scientifici con "peer review".

L'Associazione è senza fini di lucro.

All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 4. Sede dell'Associazione

L'associazione potrà istituire sedi secondarie; ai soli fini organizzativi, l'associazione avrà sede amministrativa presso la Sede Accademica alla quale afferisce il Presidente.

Art. 5. Organi dell'Associazione

Gli Organi dell'Associazione sono:

- l'assemblea;
- la giunta di presidenza;
- il presidente.

Art. 6. L'assemblea

L'assemblea è costituita da tutti i soci dell'Associazione. Ogni Socio, in regola con il pagamento

della quota sociale, ha diritto a un voto e può rappresentare per delega al massimo due altri soci assenti.

L'accettazione di un nuovo socio è compito della Giunta, che in seguito al ricevimento della richiesta dell'interessato e dopo aver informato telematicamente tutti i soci valuta l'idoneità della candidatura. Dopo l'accettazione il nuovo socio è tenuto al pagamento della quota annuale.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, essendo esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, tranne il caso di dimissioni o decadenza dalla qualità di socio.

Le quote sociali ed i contributi associativi non sono rivalutabili né ripetibili e sono intrasmissibili tranne che per causa di morte.

L'elezione degli organi dell'associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

L'esercizio sociale e finanziario dell'Associazione coincide con l'anno solare.

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'Associazione o, in sua assenza, da un membro della giunta di presidenza.

L'assemblea delibera su qualsiasi oggetto sia posto all'ordine del giorno, purché la materia sia in relazione con le attività e con gli scopi dell'Associazione. La quota sociale annuale viene stabilita dall'assemblea esercizio per esercizio.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, per email o per lettera da cui risulti la data, l'ora ed il luogo della riunione, tanto in prima quanto in seconda convocazione, e l'ordine dei giorni. La convocazione deve pervenire ai soci almeno sette giorni prima della data fissata. La riunione è valida in prima convocazione quando sia presente - di persona o a mezzo delega - almeno la metà degli aventi diritto al voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. L'assemblea può essere tenuta anche con mezzi video-audio telematici e le votazioni si possono effettuare anche con posta elettronica.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo dell'associazione.

Art. 7. La giunta di Presidenza

La giunta di Presidenza è composta da:

- Presidente
- Vice Presidente
- Segretario
- Tesoriere

Tutte le cariche sono elettive e i membri della giunta restano in carica per quattro anni. Il presidente non può essere rieletto per due mandati consecutivi. I membri della giunta non possono essere rieletti per più di due mandati consecutivi.

La giunta coordina e stimola le attività dell'Associazione e in particolare le relazioni con la IFToMM in termini di attività e rappresentanze italiane in IFToMM.

Il Presidente dell'Associazione ha il ruolo di Presidente dell'organizzazione italiana in IFToMM (generalmente denominata IFToMM Italy).

Il Presidente convoca e presiede le riunioni della giunta e dell'assemblea ed è il rappresentante legale dell'Associazione. In caso di assenza o d'indisponibilità del Presidente, il Vice-Presidente ne assume le funzioni pro tempore.

Sono invitati alle riunioni della giunta anche i componenti della giunta immediatamente precedente a quella in carica e l'editor della rivista di riferimento per IFToMM Italy, in qualità di uditori.

Il Segretario provvede a tenere aggiornato l'elenco dei Soci, a compilare i verbali delle riunioni della Giunta e dell'Assemblea e a predisporre la relazione annuale sulle attività dell'Associazione.

Il Tesoriere provvede a riscuotere le quote sociali, a tenere l'amministrazione dell'Associazione e a presentare alla giunta la bozza del bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione

dell'Assemblea.

Art. 8. Modifiche al presente Statuto

Modifiche al presente Statuto possono essere apportate con atti successivi.

Le proposte di modifiche di Statuto vanno inserite all'ordine del giorno dell'assemblea che approva il bilancio, oppure di un'assemblea appositamente convocata.

Le modifiche di Statuto saranno approvate a maggioranza assoluta dei votanti.

Art. 9. Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento può avvenire per delibera assembleare con votazione favorevole di almeno due terzi dei presenti (Soci ordinari, comprese le deleghe) aventi diritto al voto.

In caso di scioglimento e contestualmente allo stesso, l'Assemblea dei Soci nominerà un liquidatore e delibererà inoltre in ordine alla destinazione del patrimonio sociale residuo con l'obbligo di devolverlo ad altre Associazioni con finalità analoga o a fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di Legge vigenti in materia.